

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Aosta, 29 aprile 2016

ORDINANZA N. 178

OGGETTO: Norme per la profilassi della varroasi e delle altre malattie delle api in Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;
- vista la Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni;
- visto l'art. 3 della Legge Regionale 25 ottobre 1982, n. 70;
- vista la Legge 08 giugno 1990, n. 142;
- vista la Legge 24 dicembre 2004, n. 313;
- visto il Reg. CE 852/2004;
- visto il D.Lgs. 193 del 2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
- visto il Regolamento CE n. 37/2010 del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale,
- visto il Decreto interministeriale 04 dicembre 2009 in materia di anagrafe apistica nazionale,
- visto il Decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 in materia di "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»",
- considerata, in particolare, l'O.M. 17 febbraio 1995 che detta norme per la profilassi della varroasi delle api;
- considerato che è compito del proprietario dell'apiario o persona da lui delegata aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli alveari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'autorità competente a raccogliere tali denunce, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate, cui i proprietari hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto

loro, è il servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che attribuisce il codice identificativo al proprietario degli alveari e registra l'allevamento in Banca Dati Apistica (BDA).

A tal fine il proprietario degli alveari che intende avvalersi di tale delega ad altro soggetto dovrà conservare copia della stessa con data e visto per accettazione del delegato;

- considerato che è compito di ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, registrare, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in Banca Dati Apistica (BDA), e compilare il "modello di accompagnamento" (modello C) in occasione di ogni movimentazione, richiedendo l'attestazione sanitaria da parte dei servizi veterinari, e con le seguenti tempistiche:
 - qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, nuclei, pacchi d'api, api regine) con comunicazione in BDA contestuale alla cessione/acquisto,
 - qualsiasi movimentazione, anche temporanea (nomadismo), che determina l'attivazione, l'aggiornamento di consistenza o la cessazione di un apiario, con comunicazione in BDA entro 7 giorni dall'evento;
- tenuto conto che la registrazione del modello C in BDA genera un avviso di movimentazione del materiale apistico all'USL di competenza territoriale, che provvede a rilasciare ove richiesto con modalità on line (validazione) l'attestazione sanitaria, e all'USL di destino;
- considerato che la compilazione on line del modello C sostituisce a tutti gli effetti la consegna dello stesso ai servizi veterinari competenti per la destinazione;
- considerato che la registrazione del modello C nella BDA sostituisce parimenti a tutti gli effetti qualsiasi certificazione cartacea, essendo disponibile in BDA per 5 anni a tutti gli Organi di controllo, che ne richiedano l'accesso;
- vista la situazione epidemiologica favorevole sul territorio della Regione Valle d'Aosta tale da consentire procedure semplificate per la registrazione delle movimentazioni in ambito strettamente regionale;
- vista l'analoga situazione epidemiologica favorevole nel territorio della Regione Piemonte, che rendono possibili modalità semplificate per la registrazione delle movimentazioni dovute a nomadismo tra le due Regioni;
- tenuto conto che è sempre richiesta l'attestazione sanitaria per la compravendita di materiale vivo in ambito interregionale;
- visti gli accordi intercorsi tra le strutture competenti delle due Regioni per rendere praticabili tali semplificazioni;
- evidenziato che le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte si impegnano reciprocamente a segnalare repentinamente eventuali problematiche sanitarie;
- tenuto conto che le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte possono prevedere controlli sugli apiari movimentati per la verifica della corretta gestione dell'anagrafe apistica;

- tenuto conto che dall'esame dei bollettini mensili sull'andamento delle malattie infettive del bestiame inviato dalla Struttura di Sanità Animale del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta continua ad emergere che la varroasi è presente in tutti gli apiari della Regione;
- preso atto inoltre, a seguito dell'azione di controllo e delle prove sperimentali effettuate dai tecnici della Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari – dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali, che l'infestazione da varroasi si è ancora acuita nel corso degli ultimi anni e che sono disponibili metodiche (blocchi della covata in periodo estivo) atte a migliorare l'attività acaricida dei prodotti utilizzati;
- rilevato che l'apicoltura è considerata utile e indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, apporta all'economia agricola in generale e a quella frutticola in particolare;
- evidenziato che, accanto ai danni causati da questa parassitosi, si stanno instaurando infezioni secondarie a carico "dell'organismo alveare" che potrebbero produrre perdite anche rilevanti, arrecando un danno tanto grave quanto difficilmente calcolabile nei confronti della produzione agricola e degli equilibri naturali;
- constatato che l'eventuale utilizzo di prodotti terapeutici non consentiti, impiegati abusivamente e spesso a sproposito da alcuni apicoltori privi della necessaria professionalità, può comportare la presenza di residui di farmaci con gravi rischi sanitari oltre che economici per tutti gli operatori di questo settore;

DISPONE

1. è obbligatoria, in tutti gli apiari della Regione l'esecuzione di opportuni trattamenti contro la varroasi, unicamente mediante l'utilizzo di prodotti regolarmente autorizzati, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla circolare annuale emanata dai servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta in accordo con la Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari – Ufficio Apicoltura dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali.
I suddetti trattamenti devono sempre essere coadiuvati dalla costante applicazione delle buone pratiche apistiche;
2. gli apicoltori devono registrare tutti i trattamenti effettuati sull'apposito registro dei trattamenti farmacologici, vidimato dalla Struttura di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
3. è obbligatorio, in tutte le arnie presenti in Valle d'Aosta, l'uso del fondo antivarroa, al fine del controllo di questa parassitosi. La vigilanza compete ai servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e alla Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali che, nell'ambito della propria attività istituzionale, collabora con i servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta segnalando le eventuali irregolarità riscontrate;
4. in presenza di peste americana e nel caso di altre malattie infettive/infestive delle api contemplate nel D.P.R. n. 320/1954, ove non siano possibili interventi di tecnica apistica da prescrivere da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle

d'Aosta e/o dai tecnici apistici della Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, si applicano i provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 320/54;

5. all'atto della diagnosi, ove previsto, si applica il sequestro dell'apiario. La revoca di tale provvedimento avverrà quando si perverrà alla dimostrazione dell'estinzione del focolaio;
6. anche nel caso di elevata infestazione da varroasi, dovuta a trattamenti non effettuati e/o utilizzo di metodiche improprie, a salvaguardia del patrimonio apicolo regionale, i servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta in accordo con la Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari – Ufficio Apicoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, possono richiedere al Sindaco del Comune ove è ubicato l'apiario l'emissione di apposita ordinanza al fine di vietare lo spostamento dell'intero apiario infestato sino ad un controllo favorevole delle colonie;
7. è vietato l'abbandono di arnie, favi e altro materiale apistico, in quanto possibile fonte di contagio e disturbo per gli alveari presenti in zona;
8. ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, deve registrare, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in Banca Dati Apistica (BDA), e compilare il "modello di accompagnamento" (modello C) in occasione di qualsiasi compravendita in ambito interregionale di materiale vivo (alveari, nuclei, pacchi d'api, api regine) con comunicazione in BDA contestuale alla cessione/acquisto, richiedendo l'attestazione sanitaria da parte dei servizi veterinari competenti per territorio;
9. ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, deve registrare, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in Banca Dati Apistica (BDA), e compilare il "modello di accompagnamento" (modello C) in occasione di qualsiasi movimentazione interregionale, anche temporanea (nomadismo), che determina l'attivazione, l'aggiornamento di consistenza o la cessazione di un apiario, con comunicazione in BDA entro 7 giorni dall'evento, richiedendo l'attestazione sanitaria da parte dei servizi veterinari competenti per territorio in tutti i casi tranne che con la Regione Piemonte limitatamente al nomadismo per l'esistenza di deroghe specifiche;

Per l'ottenimento di tale attestazione sanitaria il proprietario degli alveari deve adempiere ai seguenti obblighi:

- a) preavvisare almeno 15 giorni prima dello spostamento il Veterinario Ufficiale competente per territorio e/o i Tecnici della Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari – Ufficio Apicoltura dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali, i quali effettuano o meno, sulla base di una valutazione dei rischi e a random, un sopralluogo in apiario;
- b) esibire al Veterinario Ufficiale il verbale di sopralluogo, laddove effettuato, sottoscritto dai Tecnici della Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari – Ufficio Apicoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, qualora il controllo degli alveari sia stato effettuato da questi ultimi;

10. per ogni movimentazione extraregionale ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, deve registrare nella BDA sia gli apiari di partenza che di destinazione e relativa consistenza;
11. tra le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte e viceversa, è fatto obbligo la registrazione con modello C in BDA delle movimentazioni dovute a nomadismo, ma senza prevederne l'obbligo dell'attestazione sanitaria da parte dei servizi veterinari e senza richiederne l'aggiornamento della consistenza degli apiari;
12. tra le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte e viceversa, la registrazione del modello C in BDA per nomadismo consente eventuali ulteriori spostamenti nell'ambito della stessa Regione di destino senza la necessità di ulteriori registrazioni di movimentazioni, se le postazioni sono già state registrate con la denuncia annuale dell'anno precedente;
13. le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte segnalano reciprocamente e repentinamente eventuali problematiche sanitarie sul proprio territorio;
14. le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte possono prevedere controlli sugli apiari movimentati per la verifica della corretta gestione dell'anagrafe apistica;
15. tutte le movimentazioni per nomadismo effettuate in ambito regionale, vista la favorevole situazione epidemiologica, non necessitano di registrazione in BDA, salvo che queste comportino un'attivazione di un nuovo apiario;
16. ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, deve registrare e compilare il "modello di accompagnamento" (modello C) per tutte le movimentazioni per compravendita effettuate anche in ambito regionale, senza richiedere l'attestazione sanitaria, vista la favorevole situazione epidemiologica;
17. la compilazione on line del modello C sostituisce a tutti gli effetti la consegna dello stesso ai servizi veterinari competenti per la destinazione;
18. la registrazione del modello C nella BDA sostituisce parimenti a tutti gli effetti qualsiasi certificazione cartacea, essendo disponibile in BDA per 5 anni a tutti gli Organi di controllo, che ne richiedano l'accesso;
19. al fine di poter svolgere l'attività di vigilanza ed in ottemperanza alla Legge 24 dicembre 2004 n. 313 e al Decreto interministeriale 04 dicembre 2009, la denuncia del possesso degli alveari è da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno da parte del proprietario dei medesimi, anche per il tramite di persona da lui delegata o di altre associazioni di categoria e/o forme associate, cui il proprietario ha assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto proprio in BDA. Il proprietario degli alveari che intende avvalersi della delega suddetta ad altro soggetto dovrà conservare copia della stessa con data e visto per accettazione del delegato;
20. il proprietario degli alveari, qualora abbia variato le sedi di postazione o ne abbia attivato di nuove rispetto a quelle registrate nell'ambito della denuncia obbligatoria dell'anno precedente, deve effettuarne la registrazione in BDA, direttamente o tramite persona delegata, entro 7 giorni dalla movimentazione;

21. gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario di proprietà, il cartello identificativo riportante il nuovo codice univoco ministeriale assegnato dal servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta unitamente ad un proprio recapito telefonico. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici e di materiale non deteriorabile nel tempo, di dimensioni minime equivalenti al formato A4, colore del fondo bianco, caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima di centimetri 4, stampati o scritti con inchiostro o vernice indelebile;
22. sono incaricati della sorveglianza della presente Ordinanza i servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
La Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali nell'ambito delle proprie funzioni svolge: attività di ricerca e sperimentazione, divulgazione di nuove tecniche apistiche e sanitarie formando nuovi operatori del settore, intrattiene rapporti con Associazioni di apicoltori rappresentative del territorio nazionale, collabora con Università, Istituti di ricerca e strutture ministeriali che si occupano di risanamento e controllo degli apiari, segnala eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento del proprio compito ai competenti servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
23. i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, indipendentemente dai provvedimenti d'ufficio adottati per far rispettare le norme non ottemperate, sono sottoposti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali;
24. la presente Ordinanza è notificata, a cura dell'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, alla Regione Piemonte, all'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali, ai Sindaci dei Comuni della Regione, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, alla Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali, all'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, alla Miel du Val d'Aoste soc. Coop., alla Cofruits soc. Coop., all'Associazione Apicoltori della Valle d'Aosta, alla Coopagrival, alla C.I.A. Confederazione Italiana Apicoltori e agli Agenti della Forza Pubblica;
25. la presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN